

Alle Aziende e Associazioni interessate

Milano, 13 novembre 2014

prot. 0776-14 SC/sz

Oggetto: informativa sulle prescrizioni fitosanitarie per la gestione degli imballaggi in legno a marchio IPPC/FAO e dei pallet EPAL

Inviando la presente in qualità di Soggetto Gestore del marchio IPPC/FAO e titolare del marchio FITOK, ufficialmente riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con DM 13 luglio 2005 (*G.U. Serie Generale n. 175 del 29 luglio 2005*), nonché come Comitato Nazionale EPAL, al fine di informarVi in merito alle prescrizioni tecniche e normative che devono attuarsi nella gestione dei pallet in legno a marchio IPPC/FAO (italiani e stranieri) ed EPAL.

Il marchio EPAL è registrato in sede internazionale come marchio collettivo ed è di proprietà della European Pallet Association e.V. che lo concede in uso, mediante licenza, alle aziende che ne facciano richiesta e rispondano ai requisiti previsti dal Regolamento Tecnico EPAL. Le licenze, che vengono rilasciate per il tramite dei Comitati Nazionali dei paesi europei aderenti al sistema EPAL, autorizzano alla produzione di pallet EPAL o alla riparazione dei pallet EPAL usati. I pallet EPAL possono essere prodotti e/o riparati solo da imprese licenziatrici EPAL, produrre e/o riparare un pallet EPAL senza essere titolare di licenza integra il reato di contraffazione.

Tutti i pallet EPAL prodotti: dopo il 1° gennaio 2010 negli altri paesi europei e dopo il 1° luglio 2010 in Italia, devono essere marchiati IPPC/FAO, secondo le regole di applicazione dello *Standard* internazionale ISPM-15 del paese di produzione dei pallet.

In Italia la normativa di riferimento per la gestione fitosanitaria degli imballaggi in legno è rappresentata dai Decreti Ministeriali 2 luglio 2004 (*G.U. Serie Generale n. 295 del 17 dicembre 2004*) e 4 marzo 2011 (*G.U. Serie Generale n. 129 del 6 giugno 2011*) del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal Decreto Legislativo n. 214 del 2005 e successive modifiche, che prevede l'obbligo dell'autorizzazione fitosanitaria per tutti coloro che commercializzano imballaggi in legno a marchio ISPM-15.

Come si traducono in pratica queste prescrizioni e come possono veder coinvolti gli operatori logistici o i Ce.Di.?

La riparazione di pallet EPAL è consentita solo a soggetti titolari di apposita licenza, pertanto la riparazione del parco pallet, se trattasi di pallet EPAL, deve essere effettuata da soggetti licenziatari (elenco disponibile su www.conlegno.eu sezione EPAL imprese autorizzate), onde non incorrere nel reato di contraffazione (art. 473 c.p.) che potrebbe essere contestato, a titolo di concorso nel reato, qualora si affidi la riparazione del parco pallet EPAL a cooperative o imprese non licenziatrici.

Consorzio Servizi Legno Sughero
Italy, 20121 Milano (MI), Foro Buonaparte 12
T +39.02806041 - F +39.0280604398
C.F. 97331520151 - P.IVA 04482880962
www.conlegno.eu - info@conlegno.eu

Riconosciuto dalla Commissione Europea
Organismo di Controllo come da
Regolamento UE 995/2010 - Due Diligence

Soggetto gestore del marchio IPPC/FAO
per l'ISPM n.15 riconosciuto dal
Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali

Organizzazione con Sistema di gestione
per la Qualità certificato
UNI EN ISO 9001:2008 Cert.n. 1315996



La selezione e riparazione di pallet a marchio IPPC/FAO può essere effettuata solo da soggetti autorizzati FITOK e, qualora si commercializzino imballaggi nuovi e/o usati a marchio IPPC/FAO (sia italiani che esteri), occorre altresì l'autorizzazione fitosanitaria regionale (ad esempio in caso di esuberi di magazzino).

Quali sono i reati in cui si incorre in caso di produzione e/o riparazione di pallet EPAL senza licenza?

Produrre e/o riparare pallet a marchio EPAL senza essere titolari di licenza integra il reato punito dall'art. 473 del codice penale (*Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*), procedibile d'ufficio e punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 2.500 a 25.000 Euro.

Quali sono le conseguenze per chi opera senza autorizzazioni?

- Commercializzare imballaggi a marchio IPPC/FAO senza l'autorizzazione fitosanitaria regionale prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 15.000 Euro (art. 54 comma 4 del D. Lgs. n. 214/2005).
- Commercializzare imballaggi a marchio IPPC/FAO senza l'autorizzazione FITOK comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.500 a 9.000 Euro (art. 54 comma 11 del D. Lgs. n. 214/2005).
- Commercializzare imballaggi a marchio IPPC/FAO senza autorizzazione fitosanitaria né autorizzazione FITOK comporta l'applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave (da 2.500 a 15.000 Euro) aumentata fino al triplo (art. 8 Legge n. 689/1981).

L'Area Tecnica FITOK è a disposizione per chiarimenti o informazioni ai numeri 02.80604.354.348.500 o all'indirizzo fitok@conlegno.eu, la segreteria EPAL è raggiungibile allo 02.80604327 oppure all'indirizzo epal@conlegno.eu.

Si segnala, infine, che cedere imballaggi usati costituisce conferimento di rifiuti, a meno che non sia stato verificato dal cedente che l'imballaggio è idoneo ad essere riutilizzato in via diretta, senza dover essere preventivamente sottoposto ad operazioni di trasformazione preliminare o di recupero (anche solo la semplice cernita/selezione), per approfondimenti sono disponibili, sul sito www.conlegno.eu, le Linee Guida sulla commercializzazione dei pallet usati predisposte da Conlegno ed Assoimballaggi in collaborazione con ANCI.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Fausto Iaccheri

